

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS  
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA N. 92/04/IT

11 novembre 2004

Conclusioni dell'Avvocato generale Leendert Geelhoed nella causa C-209/03

*The Queen contro London Borough of Ealing e Secretary of State for Education, su domanda di Dany Bidar*

**SECONDO L'AVVOCATO GENERALE GEELHOED, IN SEGUITO  
ALL'INTRODUZIONE DELLA CITTADINANZA DELL'UNIONE EUROPEA, I  
SUSSIDI PER LE SPESE DI MANTENIMENTO CONCESSI AGLI STUDENTI CHE  
FREQUENTANO CORSI UNIVERSITARI, SOTTO FORMA DI PRESTITI  
SOVVENZIONATI O DI BORSE DI STUDIO, RIENTRANO NELL'AMBITO DI  
APPLICAZIONE DEL TRATTATO CE**

*Sebbene, in linea di principio, si possa subordinare la concessione del sussidio a una condizione relativa alla residenza, tale condizione non deve andare oltre quanto necessario per dimostrare l'esistenza di un nesso reale tra lo studente e il sistema di istruzione e la vita sociale nazionali.*

Nel Regno Unito, i sussidi di sostentamento vengono concessi agli studenti principalmente sotto forma di prestiti dello Stato, offerti ad un tasso di interesse collegato all'inflazione, inferiore al tasso di interesse per un prestito al consumo; lo studente rimborserà il prestito una volta raggiunto un certo livello di reddito. Un cittadino di uno Stato membro può ottenere il sussidio qualora "risieda stabilmente" nel Regno Unito e abbia soggiornato nel Regno Unito nei tre anni precedenti l'inizio del corso di studi. Per essere considerata "stabilmente residente", una persona deve aver vissuto nel Regno Unito almeno quattro anni per una ragione diversa dalla frequenza di un corso di studi a tempo pieno.

Dany Bidar, cittadino francese, nell'agosto 1998 si è trasferito nel Regno Unito dove ha portato a compimento gli ultimi tre anni della sua istruzione secondaria a Londra. Nel settembre 2001 si è iscritto ad un corso dell'University College London, chiedendo al London Borough of Ealing un finanziamento. Gli è stato accordato un sussidio per le rette universitarie, ma non un prestito per le spese di mantenimento, in quanto egli non era «stabilmente residente» nel Regno Unito.

Il sig. Bidar ha allora impugnato tale decisione, facendo valere che la condizione della residenza stabile costituiva una discriminazione in base alla nazionalità, vietata dal Trattato

CE. La High Court ha chiesto alla Corte se, a seguito delle modifiche al Trattato CE, in particolar modo l'introduzione della cittadinanza dell'Unione europea, i sussidi per spese di mantenimento concessi agli studenti continuino a restare esclusi dalla sfera di applicazione del Trattato CE e, in caso contrario, quali siano i criteri che il giudice nazionale deve applicare al fine di accertare se i requisiti ai quali è subordinata la concessione dei sussidi si fondino su considerazioni obiettive.

L'Avvocato generale Geelhoed ha presentato oggi le sue conclusioni nella causa in oggetto.

L'Avvocato generale rileva innanzi tutto che, nella passata giurisprudenza della Corte, i sussidi per le spese di mantenimento esulavano dall'ambito di applicazione materiale del Trattato CEE. Tuttavia, l'introduzione ad opera del **Trattato di Maastricht** di disposizioni che riconducono **l'istruzione nella sfera di azione della Comunità** indicherebbe che la tematica dei sussidi per le spese di mantenimento rientra ora nell'ambito di applicazione del Trattato. Inoltre, stante l'introduzione della cittadinanza dell'Unione e la giurisprudenza della Corte in materia, **l'Avvocato generale ritiene che i sussidi per spese di mantenimento rientrino nell'ambito di applicazione del diritto comunitario**. Come **la cittadinanza europea ha esteso il diritto di circolare e soggiornare nel territorio di uno Stato membro alle persone economicamente non attive**, si potrebbe considerare che essa estenda, in determinate circostanze, alle persone economicamente non attive il **diritto a benefici**, come quello di cui è causa, che sarebbero normalmente concessi ai lavoratori.

In relazione ai criteri per stabilire se le condizioni di accesso al beneficio siano obiettivamente giustificabili e indipendenti dalla nazionalità, l'Avvocato generale osserva innanzitutto che, se le condizioni di accesso sono più onerose per gli altri cittadini dell'Unione che soggiornano legalmente nello Stato membro ospitante rispetto ai cittadini di tale Stato, si ha a prima vista una discriminazione indiretta in base alla nazionalità in contrasto con il Trattato. Tuttavia, tale discriminazione può essere valida se è giustificata e proporzionata in relazione ad uno scopo legittimo.

L'Avvocato generale ammette che **gli Stati membri abbiano un legittimo interesse ad impedire lo sfruttamento abusivo dei loro regimi di aiuto** agli studenti e a prevenire il «turismo sociale», ma nota che le modalità con cui esso viene perseguito non devono ledere i diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione. Pertanto, **uno Stato membro può imporre condizioni** che garantiscano che **il richiedente ha un nesso reale con il sistema di istruzione o con la vita sociale nazionali**, ma tali condizioni devono essere **adeguate** e non devono andare oltre quanto necessario per il perseguimento di tale scopo.

La Corte ha dichiarato, in passato, che una condizione relativa alla residenza, in linea di principio, costituisce un modo adeguato per accertare tale nesso. Tuttavia, se la condizione relativa alla residenza dovesse condurre all'esclusione dal diritto al sussidio di mantenimento di una persona che può dimostrare di avere un collegamento reale con il sistema di istruzione o con la vita sociale, tale risultato sarebbe contrario al principio di proporzionalità. In particolare, se una persona ha compiuto gli studi secondari in uno Stato membro più adatto a prepararlo all'ingresso in un istituto di istruzione terziaria di detto Stato anziché di un altro paese, il nesso con il sistema di istruzione dello Stato membro è evidente.

Infine, l'Avvocato generale sottolinea che una decisione in base alla quale i sussidi per le spese di mantenimento ricadono nell'ambito di applicazione del diritto comunitario costituisce uno sviluppo nuovo e imprevisto del diritto comunitario, di cui il governo britannico non avrebbe potuto essere consapevole al momento della redazione della normativa. Inoltre rileva che le conseguenze finanziarie di una sentenza a favore del sig. Bidar non sono chiare.

Pertanto, afferma che sarebbe giustificato limitare nel tempo gli effetti di tale sentenza applicandola ai soli rapporti giuridici costituiti a partire dalla data della pronuncia, fatti salvi i casi in cui prima di detta data siano state adite le vie legali al fine di impugnare decisioni con cui è stato negato il diritto al sussidio concesso agli studenti per spese di mantenimento.

**IMPORTANTE: L'opinione dell'Avvocato generale non vincola la Corte. Il compito dell'Avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte di giustizia cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.**

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
la Corte di giustizia.*

Lingue disponibili: *FR, EN, ES, DE, FI, GR, IT, NL, PT*

Il testo integrale delle conclusioni si trova al sito Internet della Corte

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna Angelidis  
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*